

OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE
Roma 21-22 settembre 2006

LA SITUAZIONE DELL'ELABORAZIONE DEGLI STATUTI
NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

(XVII Aggiornamento e quadro di sintesi
dello stato dell'arte dei lavori al 15 settembre 2006)

A cura di:
Ilaria Buglioni
Area Processi normativi
del Consiglio regionale delle Marche

Tra le regioni che, nell'ultima relazione presentata all'OLI all'inizio di febbraio 2006, risultavano non ancora dotate di una propria carta costituzionale (Abruzzo, Basilicata, Campania, Lombardia, Molise e Veneto) la novità più significativa si registra senza dubbio nell'Abruzzo.

Il Consiglio regionale abruzzese, infatti, nelle sedute del 28 giugno 2006 e 12 settembre 2006, ha riapprovato in doppia lettura la propria delibera statutaria.

Per quanto riguarda, invece, le altre regioni "inadempienti" non sembra che nel periodo di riferimento esse si siano molto "affrettate a recuperare "il tempo perduto".

Si rinvia, per quanto concerne le regioni suddette, all'analisi dettagliata dello "stato dell'arte" effettuata nella precedente relazione.

In questa fase è da evidenziare solamente che nella regione Basilicata la Commissione per la revisione dello Statuto non si è ancora ricostituita.

Si precisa che, in tale regione, si è verificata la sostituzione del Presidente del Consiglio regionale (eletto al Senato) con un nuovo consigliere e quindi, si attendono, alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva, nuove decisioni in merito.

Nella regione Campania, successivamente al gennaio 2006, la competente Commissione ha continuato l'esame della proposta statutaria sino all'art. 48 (Prerogative dei consiglieri regionali).

Nella regione Lombardia, come già evidenziato nella precedente relazione, la "Commissione speciale Statuto" è stata da tempo costituita (giugno 2005) ma non è stata ancora insediata.

Si ritiene opportuno segnalare che, essendosi verificato anche in questa regione un cambio al vertice dell'assemblea regionale, la situazione dovrebbe a breve sbloccarsi.

Infatti, il nuovo Presidente del Consiglio, infatti ha, di recente, sollecitato con nota scritta i gruppi consiliari che avevano già designato i propri rappresentanti all'interno della Commissione a confermarli o sostituirli.

Nella seconda metà di ottobre è fissata una apposita sessione consiliare per dibattere sui temi istituzionali più importanti all'esito della quale si dovrebbe, con ogni probabilità, insediare la Commissione per avviare il percorso statutario.

Nella regione Molise, la "Commissione per l'autoriforma", scaduta in data 31.12.2005, è stata recentemente ricostituita ex novo, conservando la medesima composizione (legge regionale n. 2 del 8 febbraio 2006 "Ricostituzione della Commissione per l'autoriforma del Molise"), non avendo il Consiglio regionale provveduto alla sua tempestiva proroga.

Si evidenzia, inoltre, che il progetto di legge statutaria, così come emendato dalla Commissione preesistente, non è ancora mai stato esaminato dall'assemblea regionale, pur essendo da tempo iscritto all'ordine del giorno.

Come è noto la regione in esame è giunta al termine della VIII legislatura (la scadenza è fissata in data 5.11.2006) e, quindi, di conseguenza, la bozza statutaria se non approvata entro tale data decadrà.

Per quanto riguarda, infine, la regione Veneto si segnala, come unico elemento di novità, la ricostituzione della nuova Commissione speciale per la revisione dello Statuto (decreto del Presidente del Consiglio n. 2 del 16 gennaio 2006) e la nomina dei relativi componenti.

La proposta statutaria elaborata nella passata legislatura e mai esaminata in aula è stata ripresentata alla nuova Commissione la quale ha deciso di riprende-

re il dibattito sulle questioni problematiche che, in precedenza, avevano bloccato il "percorso costituyente".

La Commissione, dopo la pausa estiva, ha ripreso i lavori in data 13 settembre 2006.

In tale seduta, anche a seguito dell'intervento e delle sollecitazioni del Presidente della Giunta regionale, la politica veneta ha stabilito che la regione "... ha fretta di approvare il nuovo Statuto".

Proprio per tale motivo, il Presidente della Commissione statutaria ha deciso di organizzare i lavori sotto forma di "ritiro" in seduta esterna, al fine di riscrivere in tempi brevi una bozza statutaria condivisa e, quindi, idonea a concludere il percorso costituyente.

Per quanto concerne, in particolare, la regione Abruzzo si rammenta, come già ampiamente evidenziato nella precedente relazione del febbraio 2006, che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 12/2006, ha accolto quattro dei sei rilievi formulati dal Governo (delibera del Consiglio dei Mini del 28.10.2004) e, conseguentemente, ha dichiarato la illegittimità costituzionale degli articolo 45, comma 3, 46, comma 2, 47, comma 2, 86, comma 3 ed, in via consequenziale, dei commi 1,2 e 4 dell'art. 86.

La necessità, dunque, di rivedere la Carta Costituzionale regionale, a seguito della suddetta pronuncia, è stata l'occasione per riesaminarla nel suo complesso, apportando alla medesima anche delle modifiche conseguenti agli emendamenti proposti.

La Commissione, pertanto, ha rielaborato il testo, emendando le disposizioni dichiarate incostituzionali e modificandone ed integrandone parzialmente altre.

All'esito di tale esame, la proposta statutaria è stata licenziata dalla Commissione in data 22 giugno 2006.

Anche il Consiglio regionale, nella seduta del 28 giugno 2006, ha apportato al testo statutario diverse modifiche ed integrazioni tali, però, da non stravolgerne l'assetto generale.

Complessivamente, quindi, le principali differenze tra la Carta costituzionale regionale, così come licenziata dalla competente Commissione nel settembre 2004 e successivamente impugnata dal Governo, e quella di recente riapprovata dall'assemblea regionale, sono le seguenti:

Sono state naturalmente modificate le disposizioni censurate dalla Corte Costituzionale, già ampiamente analizzate nella precedente relazione.

Per quanto riguarda, invece, le parti della bozza statutaria non colpite dalla sentenza, si evidenzia quanto segue:

nella parte relativa alle disposizioni di principio (Titolo I):

- viene attribuita rilevanza statutaria ai principi di equità, eticità, pace, solidarietà, sussidiarietà e pluralismo al rispetto dei quali la Regione si impegna ad uniformare il proprio ordinamento (art. 2);
- si afferma espressamente che la pace è un diritto fondamentale delle persone e che la Regione si impegna a promuovere la cultura della solidarietà e del dialogo tra i popoli (art. 3);

- è stato approvato, in aula, un emendamento che aggiunge alla disposizione relativa alla garanzia dei diritti (art. 5) la previsione espressa del rifiuto di ogni discriminazione legata ad ogni aspetto della condizione umana e sociale e si è, inoltre, introdotto il principio della accoglienza solidale delle persone immigrate nei confronti delle quali la regione si impegna a favorirne l'integrazione sociale (art. 7, comma 7);
- sono stati approvati, in aula, due emendamenti relativi all'art. 7 (Ordinamento sociale ed economico) con i quali, al comma 1, è stato introdotto il principio della garanzia della salute e della sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, laddove la proposta della Commissione prevedeva la garanzia della sicurezza sociale ed al comma 6 la cura dei rapporti con le comunità dei cittadini abruzzesi residenti in Italia ed all'estero che la Regione si propone di garantire è stata sostituita con quella più ampia dei cittadini abruzzesi nel mondo;
- è stato inserito il principio che il mantenimento dell'omogeneità economica, sociale e giuridica dell'azione regionale viene assicurato anche mediante la verifica preventiva della sostenibilità e dell'impatto sociale delle leggi regionali e dei piani, programmi e provvedimenti esecutivi promossi dalla regione (art. 7, comma 3);
- è stato espressamente riconosciuto a livello statutario un diritto all'accoglienza solidale degli immigrati (art. 7, comma 2);
- è stato approvato, in aula, un emendamento che inserisce il rispetto ed il riconoscimento dei diritti degli animali (art. 9);
- è stato inserito ex novo un articolo in materia di concertazione nel quale la Regione riconosce il ruolo e la funzione sia degli organismi dei lavoratori ed imprenditori sia delle autonomie funzionali e professionali, delle forze sociali e dell'associazionismo, favorendo il metodo della concertazione ed assicurando la loro partecipazione e consultazione nello svolgimento delle funzioni regionali (art. 11);
- è stato ampliato il principio della partecipazione, che nel testo statutario licenziato dalla competente Commissione era solo politica. Infatti, con un emendamento sostitutivo, è stato riconosciuto il diritto alla partecipazione allo svolgimento delle funzioni regionali ai cittadini, ai residenti ed ai soggetti sociali organizzati in forme democratiche, assicurando alle organizzazioni anche temporanee democratiche che esprimono interessi diffusi o collettivi il diritto di far conoscere, scambiare e sostenere pubblicamente le loro opinioni, proposte e valutazioni sulle materie di competenza regionale sia nelle scelte di programmazione e pianificazione che nella loro attuazione amministrativa. A tal fine è stata prevista l'istituzione di un apposito Albo regionale della partecipazione e di Consulte Tematiche costituite dai soggetti iscritti all'Albo, rinviando ad una legge regionale specifica la fissazione dei limiti e delle modalità delle forme di consultazione e concertazione (art. 12, commi 2 e 3).

Nella parte relativa agli organi regionali (Titolo II e III):

- il numero dei consiglieri regionali è passato da 50 a 40 (art. 14);
- il numero massimo degli assessori regionali è diminuito da 12 a 10 (art. 42) e si è stabilito che gli assessori esterni non possono complessivamente superare il 20%, anziché il 25%, dei componenti la Giunta regionale (art. 46);
- è stato approvato in aula un emendamento che attribuisce al Presidente del Consiglio regionale la rappresentanza in giudizio nei casi previsti dalla legge e per gli atti di autonomia organizzativa dell'assemblea (art. 16);
- si è introdotto il principio che garantisce l'equilibrata presenza dei rappresentanti dei due generi nelle nomine di competenze degli organi regionali (art. 42);
- si è stabilito che la Commissione di vigilanza nell' esercizio della propria funzione eserciti tutti i diritti attribuiti ai consiglieri regionali per l'esercizio delle proprie funzioni dall'art 30, comma 2 (cioè il diritto di avere notizie ed informazioni e di ottenere copia di atti e documenti amministrativi della regione e degli enti ed aziende da essa dipendenti - art. 25, comma 2).

Nella parte relativa alla Finanza regionale (Titolo V):

- è stata eliminata durante l'esame in aula la previsione del Collegio dei revisori dei conti che non si adattava alla natura legislativa del bilancio regionale (art. 65), ferme restando le previsioni contenute nell'art. 85, relative al funzionamento dei controlli, che dettano i principi generali del sistema.

L'allegato "A" contiene l'elenco aggiornato degli statuti entrati in vigore al 15 settembre 2006.

L'allegato "B" riporta sinteticamente l'aggiornamento dello stato dell'arte relativo all'approvazione degli statuti regionali al 15 settembre 2006

QUADRO DI SINTESI RELATIVO
ALL'APPROVAZIONE DEGLI STATUTI REGIONALI
alla data del 15 settembre 2006

Allegato A)

Statuti entrati in vigore

Calabria	(L.R. 19 ottobre 2004, n. 25)
Emilia Romagna	(L.R. 31 marzo 2005, n. 13)
Lazio	(L. statutaria 11 novembre 2004, n. 1)
Liguria	(L. statutaria 3 maggio 2005, n. 1)
Marche	(L. statutaria 8 marzo 2005, n. 1)
Piemonte	(L. statutaria 4 marzo 2005, n. 1)
Puglia	(L.R. 12 maggio 2004, n. 7)
Toscana	(BURT 11 febbraio 2005, n. 12)
Umbria	(L.R. 16 aprile 2005, n. 21)

STATO DELL'ARTE RELATIVO
ALL'APPROVAZIONE DEGLI STATUTI REGIONALI
alla data del 15 settembre 2006

N.	Regione	Stato dell'arte
1	ABRUZZO	<p>Il Consiglio regionale, nella seduta del 20 luglio 2004, ha approvato, in prima lettura, la nuova Carta statutaria regionale che è stata approvata, poi, in seconda lettura, nella seduta del 21 settembre 2004.</p> <p>La deliberazione legislativa statutaria è stata impugnata dal Governo, ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione (deliberazione Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2004).</p> <p>A seguito dell'impugnazione il Consiglio regionale, nella seduta del 9 novembre 2004, ha riapprovato in prima lettura il nuovo Statuto regionale al fine di adeguarlo ai rilievi formulati dal Governo.</p> <p>Nel corso della settima legislatura, il Consiglio regionale non ha proceduto all'esame, in seconda lettura, della Carta statutaria regionale.</p> <p>Il Consiglio regionale nella seduta del 21 giugno 2005 ha istituito la nuova "Commissione speciale per lo Statuto, il Regolamento e la Legge elettorale", determinandone la composizione con successivo decreto n. 47 del 12 luglio 2005. Nella prima seduta di insediamento (21 luglio 2005) la Commissione ha proceduto alla elezione del proprio Ufficio di Presidenza, nominando quale Presidente un Consigliere di maggioranza; nella successiva seduta del 27 luglio 2005 è stata illustrata la situazione attuale dello Statuto e sono state avanzate diverse ipotesi di lavoro. La Corte Costituzionale, con sentenza n.12/2006, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, sollevata in riferimento all'art. 117, comma quinto della Cost. e dell'art. 79, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 121, secondo e quarto comma e 134 della Costituzione, mentre ha riconosciuto l'illegittimità costituzionale degli artt. 45, comma 3, 46, comma 2, 47, comma 2, 86, comma 3, ed in via consequenziale i commi 1, 2 e 4.</p> <p>Dopo tale pronuncia, la Commissione si è riunita in data 26 gennaio 2006 per vagliare le diverse ipotesi di lavoro.</p> <p>Sono state prospettate le seguenti soluzioni: adeguarsi esclusivamente ai rilievi della Corte; adeguarsi ai rilievi della Corte e, nel contempo, apportare modifiche marginali; adeguarsi ai rilievi della Corte, riprendendo però in esame anche altri aspetti dello statuto non colpiti dalla sentenza.</p> <p>La Commissione nel periodo febbraio-giugno 2006 ha deciso di rielaborare il testo statutario, emendando le disposizioni censurate dalla Corte Costituzionale e modificandone parzialmen-</p>

N.	Regione	Stato dell'arte
		<p>te altre non colpite dalla suddetta pronuncia. La Commissione in data 22 giugno 2006 ha licenziato la bozza di proposta del nuovo Statuto regionale.</p> <p>Il Consiglio regionale, nelle sedute del 28 giugno 2006 e 12 settembre 2006, ha approvato in doppia lettura la delibera statutaria, dopo aver apportato modifiche ed integrazione al testo presentato dalla Commissione.</p>
2	BASILICATA	<p>La Commissione nella seduta del 22 dicembre 2003 ha licenziato la proposta del nuovo Statuto regionale.</p> <p>In data 13 settembre 2004, il Consiglio regionale è stato convocato per approvare i primi articoli dello Statuto (artt. 1 e 2) ma la seduta è stata sospesa. Dalla suddetta seduta, il Consiglio regionale non ha più esaminato la proposta di legge statutaria durante la settima legislatura.</p> <p>Nella fase attuale non è stata ancora ricostituita la nuova Commissione per la revisione dello Statuto.</p>
3	CAMPANIA	<p>La Commissione ha licenziato, il 13 ottobre 2003, la bozza di proposta del nuovo Statuto regionale.</p> <p>Dopo un lungo iter d'esame da parte dell'Aula, lo Statuto regionale è stato approvato, in prima lettura, nella seduta del 18 settembre 2004.</p> <p>Nel corso della settima legislatura, il Consiglio regionale non ha proceduto all'esame, in seconda lettura, della Carta statutaria regionale.</p> <p>Il Consiglio regionale con delibera n. 12/2 del 21 giugno 2005 ha istituito la "Commissione consiliare speciale per la revisione dello Statuto e del Regolamento interno del Consiglio regionale" ed ha proceduto alla nomina dei suoi componenti con successivo decreto n. 37/2005, affidando la presidenza alla minoranza consiliare.</p> <p>In data 19 dicembre 2005, è stata approvata la legge regionale n. 19 concernente: "Disciplina del referendum statutario, della pubblicazione e della promulgazione dello statuto".</p> <p>In data 15 dicembre 2005, il Consiglio regionale ha approvato il Regolamento interno della Commissione speciale per lo Statuto.</p> <p>La Commissione, nelle sedute svolte nei mesi di ottobre, novembre, dicembre 2005 e gennaio 2006, ha esaminato i primi diciassette articoli della proposta statutaria decaduta con la fine della VII legislatura.</p> <p>Nel periodo febbraio-luglio 2006 la Commissione ha continuato l'esame della proposta statutaria sino all'articolo 48 (Prerogative dei consiglieri regionali).</p>

N.	Regione	Stato dell'arte
8	LOMBARDIA	<p>Alla Commissione è stata presentata in data 30 giugno 2003 una bozza tecnica del nuovo Statuto regionale, elaborata dagli esperti di supporto alla Commissione medesima.</p> <p>Nel corso della settima legislatura la proposta non è stata licenziata dalla Commissione.</p> <p>Il Consiglio regionale, nella seduta del 28 giugno 2005, con deliberazione n. 7, su proposta dell'Ufficio di Presidenza ha istituito la nuova "Commissione speciale Statuto" con il compito di rielaborare il testo dello Statuto regionale, della legge elettorale e del nuovo regolamento interno del Consiglio regionale.</p> <p>La Commissione non è stata ancora insediata né si è proceduto alla nomina dei componenti.</p>

N.	Regione	Stato dell'arte
10	<p>MOLISE*</p> <p>* Nella Regione Molise l'ottava legislatura, iniziata con le consultazioni elettorali dell'11/11/2001, terminerà in data 05/11/2006.</p>	<p>La Commissione, nel giugno 2003, ha definito la bozza del nuovo Statuto regionale. Trattandosi, comunque, di un'ipotesi "aperta", per quanto concerne la forma di governo (3 ipotesi) la Commissione ha stabilito di presentare la proposta in Consiglio regionale per un dibattito politico istituzionale, finalizzato ad acquisire l'orientamento della assemblea sulla questione. Detto dibattito, previsto nel corso del mese di luglio 2003, è stato rinviato per problemi istituzionali alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva.</p> <p>A seguito della discussione avvenuta in Consiglio regionale, la Commissione, in data 30 ottobre 2003, ha definito la bozza di Statuto.</p> <p>La proposta è stata sottoposta ad una serie di consultazioni esterne che terminate in data 16 settembre 2004.</p> <p>Il Consiglio regionale, nelle sedute del 2 dicembre 2004 e 11 gennaio 2005, ha esaminato alcuni ordini del giorno relativi alle modalità di elezione del Presidente della Giunta regionale e al numero dei Consiglieri regionali.</p> <p>In data 17 marzo 2005, la Commissione ha definito lo schema di proposta di legge statutaria. Dopo tale data la Commissione non si è più riunita.</p> <p>La "Commissione per l'autoriforma del Molise" in data 22 luglio 2005 ha ricostituito il proprio Ufficio di Presidenza, nominando quale nuovo Presidente un rappresentante della maggioranza consiliare, in base ad un avvicendamento tra le forze politiche previsto dalla legge regionale istitutiva 22 aprile 2002, n. 3; in tale seduta si è proceduto alla elezione anche di un nuovo componente della Commissione a causa di un rimpasto presso la Giunta regionale. Nelle sedute del 15, 22 e 28 settembre la Commissione ha ultimato l'esame dell'intera bozza di Statuto.</p> <p>Nei mesi di ottobre e novembre 2005, sono stati presentati da parte di singoli consiglieri regionali alcuni emendamenti al testo statutario che la Commissione ha proceduto ad analizzare ed, in parte, approvare. L'esame in aula non è stato ancora calendarizzato a causa di una crisi politico-istituzionale in atto all'interno della regione.</p> <p>In data 24 ottobre 2005 è stata approvata la legge regionale n. 36 concernente la "Disciplina del referendum previsto dall'art. 123, comma terzo della Costituzione".</p> <p>La Commissione per l'autoriforma del Molise, scaduta in data 31/12/2005, è stata recentemente ricostituita ex novo, conservando la medesima composizione (legge regionale n. 2 dell'8 febbraio 2006: "Ricostituzione della Commissione per l'autoriforma del Molise"), non avendo il Consiglio regionale provveduto alla sua tempestiva proroga.</p>

N.	Regione	Stato dell'arte
15	VENETO	<p>La Commissione, nelle sedute del 6 e 7 agosto 2004, ha approvato il testo del nuovo Statuto regionale.</p> <p>Il Consiglio regionale, nonostante abbia dedicato 19 sedute alla proposta di Statuto, non ha proceduto durante la settima legislatura all'esame del testo per problemi politici.</p> <p>Nella seduta dell'8 ottobre 2004, su proposta del relatore, il Consiglio ha votato a maggioranza il rinvio del testo statutario in Commissione. Con decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 2 del 16 gennaio 2006 è stata ricostituita la Commissione speciale per la revisione dello Statuto e si è proceduto anche alla nomina dei componenti. La proposta statutaria elaborata nella passata legislatura è stata ripresentata alla nuova Commissione la quale ha deciso di riprendere il dibattito sulle questioni problematiche che, in precedenza, avevano bloccato il processo costituente.</p> <p>La Commissione, dopo la pausa estiva, ha ripreso i lavori in data 13 settembre 2006.</p>